

Statuto Cars (ETS)



Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro avente la denominazione "CARS – Centro Altamurano Ricerche Speleologiche", in sigla "CARS".
2. L'Associazione assume la qualifica di **Associazione di Promozione Sociale (APS)** ai sensi degli articoli 35 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, e acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. Una volta iscritta al RUNTS, l'Associazione utilizza stabilmente la denominazione "**CARS – Centro Altamurano Ricerche Speleologiche – APS**" in tutti gli atti e nella comunicazione verso terzi.

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Altamura.
2. L'ubicazione della sede legale è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo ed è comunicata dal Legale Rappresentante agli organi competenti, compreso il RUNTS.
3. L'Associazione può avere sedi sociali, logistiche ed operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative e secondarie su tutto il territorio nazionale.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e viene deliberato dal Consiglio Direttivo.
6. Ogni variazione della sede legale è comunicata al RUNTS nei termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Natura, finalità e attività

1. L'Associazione è un ente non commerciale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, apartitica, aconfessionale, non persegue fini economici o di lucro e non ha vincoli o finalità di carattere politico.
2. L'Associazione opera sul territorio regionale, nazionale ed estero, ove necessario per l'attuazione delle proprie attività istituzionali.
3. L'Associazione persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, svolgendo in via stabile e principale le **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare:
 - educazione, **istruzione** e formazione professionale, attività **culturali** di interesse sociale;

- 
- interventi e servizi per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, scientifiche e ricreative di interesse sociale;
 - iniziative di promozione e diffusione della cultura speleologica;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - attività sportive dilettantistiche connesse alla speleologia.

4. L'Associazione ha per scopo:

- la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di studi e ricerche in campo speleologico relativi a grotte, voragini, cavità naturali e fenomeni carsici superficiali ed ipogei, sotto l'aspetto geologico, biologico, archeologico, paleontologico, naturalistico e ambientale, inclusa la speleologia urbana;
- l'esecuzione di ricerche, esplorazioni, rilevamenti topografici, cartografie tematiche, acquisizione e diffusione di documentazione fotografica e video, indagini geognostiche, mineralogiche, chimico-fisiche e biologiche, monitoraggio ambientale, raccolta di reperti scientifici consentiti dalla legge;
- la promozione, l'incentivazione e la diffusione delle conoscenze speleologiche e naturalistiche mediante conferenze, seminari, mostre, convegni, pubblicazioni editoriali, documentari, contenuti multimediali e siti web;
- l'attività di supporto tecnico-scientifico e consulenza verso Università, Enti pubblici, privati e Amministrazioni dello Stato, tramite convenzioni o incarichi;
- la formulazione e proposizione di progetti di ricerca, studio, tutela e valorizzazione di ambienti carsici e siti speleologici;
- la gestione di musei, strutture culturali e ambientali, impianti tecnologici destinati alla ricerca o alla fruizione pubblica;
- la valorizzazione e gestione del patrimonio bibliografico, archivistico e museale dell'Associazione;
- la partecipazione ad organismi culturali e speleologici nazionali e internazionali;
- l'istituzione e organizzazione di scuole e corsi di speleologia omologati dalla Società Speleologica Italiana e dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, o riconosciuti da altri enti;
- lo svolgimento di attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'alta formazione, e l'organizzazione di corsi di formazione professionale nel proprio settore.

5. L'Associazione può inoltre:

- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
- compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge;
- registrare marchi, brevetti e opere dell'ingegno, esercitando i relativi diritti;
- promuovere o partecipare a progetti, partnership e reti associative;
- agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi;
- richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

6. L'Associazione aderisce alla Società Speleologica Italiana e alla Federazione Speleologica Pugliese e ne osserva gli statuti, regolamenti e disposizioni.

7. L'Associazione può avvalersi dell'attività di **volontari** iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, e di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti previsti dagli articoli 16 e 36 del medesimo decreto.

8. Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Associazione sono da considerarsi attività dell'ente e non personali.
9. L'Associazione applica i principi di trasparenza, democraticità e parità di trattamento dei soci previsti dal Codice del Terzo Settore.
10. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Decreto Ministeriale 19 maggio 2021 n. 107.



Articolo 5 – Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli associati, oltre che da sottoscrizioni e da sovvenzioni spontanee elargite dagli associati o da altri soggetti pubblici o privati; dai contributi degli enti pubblici; dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e da attività diverse consentite dalla legge; dai beni mobili, immobili, materiali e immateriali comunque pervenuti all'Associazione; dagli eventuali avanzi di gestione.
2. Gli eventuali disavanzi di gestione sono coperti con il patrimonio dell'Associazione.
3. Le somme versate dagli associati a titolo di quota di adesione, quota annuale o contributo volontario sono a fondo perduto, non sono rivalutabili, non possono essere trasferite o cedute e non sono rimborsabili nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di perdita della qualità di socio o di morte dell'associato.
4. I versamenti effettuati dagli associati non attribuiscono diritti di partecipazione ulteriori, né quote indivise di patrimonio trasmissibili a terzi.
5. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e alla copertura delle spese di gestione.
6. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residui, dedotte le passività, saranno devoluti esclusivamente ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
7. Le cariche associative e la qualità di socio sono ricoperte a titolo gratuito.
8. Ai soci è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in funzione dell'attività svolta per conto dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
9. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi, inclusi associati, nel rispetto degli articoli 16 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6 – Quote associative

1. L'importo della quota di adesione e della quota annuale di iscrizione è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. È facoltà dei soci effettuare versamenti liberali di importo superiore ai minimi stabiliti.
3. Le somme versate dai soci non sono rivalutabili, non danno diritto alla restituzione, non sono trasferibili e non costituiscono beni patrimoniali frazionabili.



4. I contributi associativi non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ulteriore rispetto a quanto previsto dal presente Statuto.

5. I proventi delle quote associative sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione

Articolo 7 – Associati

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che intendono perseguire le finalità associative; essi si distinguono in Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.
 - Sono soci FONDATORI, ove ancora viventi, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e dell'originario patrimonio associativo di cui all'atto costitutivo del 16/01/1950;
 - sono soci ORDINARI coloro che aderiscono liberamente all'Associazione facendone formale richiesta;
 - sono soci ONORARI coloro i quali vengono nominati *motu proprio* dal Consiglio Direttivo dell'Associazione o su proposta di soci ordinari, in virtù della chiara fama e dei particolari meriti scientifici e/o di rilevanza sociale conseguiti durante l'espletamento della loro attività.
2. Le categorie dei soci non comportano differenze nei diritti e nei doveri associativi.
3. Tutti i soci, ivi compresi i Soci Fondatori e i Soci Onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Assemblea, adottata nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.
4. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale o tutoria, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017;
5. Ciascun socio si impegna a partecipare alla vita dell'Associazione e a contribuire, secondo le proprie capacità, al perseguimento degli scopi sociali.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo recesso o esclusione.
7. Possono aderire all'Associazione i maggiorenni e i minorenni a partire dai 16 anni previo consenso scritto dei genitori.
8. La richiesta di ammissione è presentata al Presidente, che la sottopone al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'ammissione e la decisione è comunicata all'interessato entro trenta giorni.
9. L'ammissione è annotata nel Libro degli Associati.
10. Con l'adesione l'associato accetta integralmente il presente Statuto e ogni regolamento adottato dagli organi associativi.
11. Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle Assemblee.
12. I soci in regola con il pagamento delle quote e con gli obblighi statutari hanno diritto di:
 - partecipare alle attività associative;
 - utilizzare le attrezzature dell'Associazione secondo regolamento;
 - essere informati sulle attività sociali;
 - consultare i libri sociali nei limiti della legge.



13. La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni presentate per iscritto;
- morosità protratta oltre sei mesi;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazioni statutarie, previa contestazione scritta e rispetto del diritto di difesa.

14. I rapporti fra i soci devono essere improntati a lealtà, correttezza, rispetto e collaborazione.

15. I soci sono tenuti a informarsi sulle attività associative mediante consultazione dell'Albo dell'Associazione.

Articolo 8 – Comunicazione delle quote sociali

1. Entro un mese dall'Assemblea che ha ratificato l'importo della quota annuale, il Consiglio Direttivo comunica ai soci non presenti l'importo deliberato.
2. L'affissione all'Albo dell'Associazione vale quale comunicazione formale a tutti gli associati.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario;
 - il Tesoriere;
 - il Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo, ove nominato ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'elezione degli organi sociali avviene in modo libero, democratico e nel rispetto del principio di uguaglianza dei diritti degli associati. Tutti i soci maggiorenni sono eleggibili, salvo i casi di ineleggibilità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;



- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività associativa;
- approva eventuali regolamenti interni.

Assemblea straordinaria:

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto;
 - sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - sulla devoluzione del patrimonio.
3. Le assemblee sono convocate dal Presidente mediante avviso affisso all'Albo dell'Associazione e inviato ai soci tramite i mezzi di comunicazione consentiti dalla legge, anche telematici, almeno tre giorni prima della data stabilita. L'affissione all'Albo costituisce prova della notifica.
 4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano.
 5. Il Segretario coordina e verbalizza i lavori.
 6. L'Assemblea che deve eleggere le cariche sociali nomina per la seduta un Presidente e un Segretario d'Assemblea.
 7. L'Assemblea può riunirsi presso la sede o altrove in Italia.
 8. L'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno.
 9. L'Assemblea validamente convocata rappresenta l'universalità degli associati.
 10. Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
 11. Le deliberazioni sono affisse all'Albo per trenta giorni.
 12. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
 13. L'Assemblea è convocata quando lo richiede almeno un quarto dei soci.
 14. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ciascun associato non può ricevere più di una delega; la delega deve essere conferita per iscritto e consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori.
 15. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
 16. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; nei casi previsti o su richiesta, si procede a scrutinio segreto.
 17. Nei casi che coinvolgano questioni personali si procede per appello nominale e voto segreto.
 18. Per le elezioni degli organi sociali si procede a scrutinio segreto; risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti.
 19. **Quorum assembleari:**



- In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
- In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate.

20. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, l'età anagrafica.

21. Il candidato eletto a più cariche deve optare per una entro cinque giorni.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci mediante votazione a scrutinio segreto.
2. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
3. I consiglieri devono essere soci maggiorenni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. La convocazione avviene su iniziativa del Presidente o quando richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
5. L'avviso di convocazione è notificato con qualunque mezzo consentito dalla legge, anche telematico, almeno tre giorni prima della riunione, e deve indicare data, ora, luogo e ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire verbalmente con preavviso di ventiquattro ore.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. È consentita, per comprovati motivi di lavoro, viaggio o impedimenti personali, la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza o sistemi equivalenti), previa autorizzazione del Presidente. In tal caso, il consigliere è considerato a tutti gli effetti presente alla riunione, il suo voto ha piena validità ed è equiparato ai voti espressi in presenza. Il Presidente accerta l'identità dei partecipanti, la regolarità del collegamento e garantisce il corretto svolgimento della seduta. Il Segretario dà atto nel verbale della modalità di partecipazione dei singoli consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti.
9. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in carica se il numero dei componenti è almeno pari al minimo statutario di tre.
10. Se possibile, subentrano ai consiglieri dimissionari i candidati non eletti che abbiano ottenuto più voti nelle ultime elezioni. In mancanza, i consiglieri dimissionari restano in carica sino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina dei sostituti.

11. I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica per il periodo residuo del mandato.

12. Qualora venga meno la totalità dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere rinnovato integralmente mediante Assemblea convocata con urgenza.

13. Il Consiglio Direttivo dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e cura la gestione dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

14. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- determina annualmente l'importo delle quote associative da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assicurando gli adempimenti previsti dagli articoli 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017;
- stabilisce l'ubicazione della sede legale e ne cura la comunicazione agli organi competenti;
- nomina al proprio interno le cariche istituzionali;
- può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo o a singoli consiglieri;
- può attribuire incarichi a persone esterne all'Associazione per specifici atti o categorie di atti.

15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i soci senza diritto di voto, salvo diversa decisione motivata del Consiglio.

16. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i responsabili di progetti o attività dell'Associazione per riferire sul loro andamento.

Articolo 12 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con poteri di firma e di rappresentanza.

2. Il Presidente può compiere ogni atto giuridico e finanziario necessario al conseguimento degli scopi sociali, tra cui l'apertura di conti correnti, l'emissione e l'incasso di assegni, vaglia e ogni altro titolo di pagamento ammesso dalla legge.

3. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- riferisce sull'attività svolta e sull'andamento dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;

- in casi urgenti può adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.



Articolo 13 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni funzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
2. La presenza dello stesso Vice Presidente in luogo del Presidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi.

Articolo 14 – Tesoriere

1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria dell'Associazione e tiene la contabilità sociale nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e dei principi di trasparenza.
2. Il Tesoriere verifica la congruità tra valori contabili e quelli effettivi, controlla i registri contabili e predispose i documenti utili alla redazione del bilancio.
3. Il Tesoriere può, al pari del Presidente, emettere e incassare assegni e quietanze per conto dell'Associazione nei limiti delle deleghe ricevute.

Articolo 15 – Segretario

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e gli altri organi associativi nello svolgimento delle attività amministrative.
2. Il Segretario cura la tenuta dei registri dell'Associazione, verbalizza le riunioni degli organi sociali e provvede all'affissione dei deliberati e degli atti presso l'Albo dell'Associazione.

Articolo 16 – Collegio dei Revisori / Organo di Controllo

1. Il Collegio dei Revisori, se istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di sei anni consecutivi.
2. Il Collegio verifica la regolare tenuta della contabilità, dei registri contabili e dei libri associativi, e svolge le funzioni previste dalla legge in materia di controllo contabile.
3. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.
4. I Revisori partecipano alle Assemblee dei soci e, su richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con facoltà di parola.
5. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un **Organo di Controllo** dotato dei requisiti di legge, al quale sono attribuite le funzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 – Libri dell'Associazione e loro tenuta



1. L'Associazione tiene e conserva i seguenti libri sociali obbligatori:

il Libro degli Associati;

il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea;

il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Registro dei Volontari che svolgono attività in modo non occasionale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. Oltre ai libri obbligatori, l'Associazione tiene i registri contabili previsti dalla normativa fiscale applicabile e dal D.Lgs. 117/2017.

3. I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione, su supporto cartaceo o digitale, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. I libri dell'Associazione sono consultabili da qualsiasi associato che ne faccia motivata richiesta; eventuali copie sono rilasciate dall'Associazione con spese a carico del richiedente.

Articolo 18 – Esercizio sociale e rendicontazione

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro i termini previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo redige il **bilancio di esercizio** o il **rendiconto per cassa**, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione e deve essere corredato dalla relazione di missione.

4. Il bilancio approvato è depositato al RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente.

5. I bilanci e la documentazione giustificativa restano affissi all'Albo dell'Associazione per trenta giorni e sono consultabili dai soci.

Articolo 19 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge.

2. È consentito esclusivamente:

- a) il rimborso ai soci delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- b) la corresponsione di compensi per prestazioni d'opera o servizi rese dagli associati nell'ambito di specifiche attività e nei limiti di cui agli articoli 16 e 36 del Codice del Terzo Settore.

3. L'Associazione ha l'obbligo di destinare il proprio patrimonio allo svolgimento delle attività istituzionali, al finanziamento delle attività di interesse generale e alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione.



Articolo 20 – Scioglimento

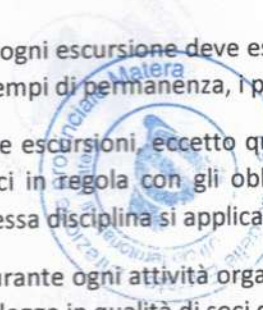
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 21 c.c.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo obbligatorio dell'Ufficio del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale, conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
3. È esclusa ogni diversa destinazione del patrimonio residuo a favore di soci, amministratori o altri soggetti.

Articolo 21 – Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'Associazione, o tra questi e gli amministratori o i revisori, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto, è sottoposta al giudizio di un arbitro nominato dall'Assemblea dei soci.
2. L'arbitro opera come amichevole compositore, giudicando secondo equità, senza formalità di procedura, e la sua decisione è inappellabile.
3. Qualora l'arbitro sia parte in causa, esso è sostituito da un arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Collegio Notarile territorialmente competente.
4. Resta in ogni caso salva la tutela giurisdizionale nei casi previsti dalla legge e per i diritti inderogabili degli associati.

Articolo 22 – Disciplina delle attività dell'Associazione e della Scuola di Speleologia

1. Le escursioni organizzate dall'Associazione devono essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo e da esso approvate. I partecipanti devono nominare tra essi un capogruppo responsabile.
2. Le escursioni devono essere accuratamente organizzate dagli stessi partecipanti almeno il giorno precedente, affinché tutti gli associati possano esserne informati e decidere se prendervi parte.
3. Possono partecipare alle uscite, compatibilmente con i programmi predisposti e con le proprie condizioni fisiche, i soci maggiorenni e i soci minorenni che abbiano presentato al Consiglio Direttivo un'autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
4. Ogni partecipante è tenuto a controllare il materiale utilizzato, anche se di proprietà dell'Associazione, e si assume la responsabilità per eventuali incidenti o infortuni che dovessero verificarsi durante le escursioni. L'Associazione è sollevata da ogni responsabilità, fermo restando che i volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

- 
5. Di ogni escursione deve essere redatta una scheda contenente le informazioni essenziali sulla data, i tempi di permanenza, i partecipanti, le attività svolte e la descrizione della cavità.
 6. Alle escursioni, eccetto quelle organizzate con altri gruppi speleologici, possono partecipare solo i soci in regola con gli obblighi statuari, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. La stessa disciplina si applica all'utilizzo del materiale e delle attrezzature dell'Associazione.
 7. Durante ogni attività organizzata e svolta dall'Associazione, i partecipanti agiscono a tutti gli effetti di legge in qualità di soci del CARS.
 8. Tutti i risultati delle attività organizzate e svolte nell'ambito della vita associativa, comprese le attività di ricerca, si considerano effettuati in qualità di soci del CARS e non a titolo personale.
 9. Le riprese video-fotografiche effettuate dai soci nel corso delle attività promosse dall'Associazione e realizzate con mezzi dell'Associazione sono di proprietà del CARS, fermo restando il diritto morale d'autore dell'esecutore.
 10. Le riprese video-fotografiche realizzate dai soci con mezzi propri durante attività dell'Associazione devono essere consegnate in copia al CARS, che potrà utilizzarle citando l'autore.
 11. La disciplina delle attività, dell'utilizzo di materiali e attrezzature e delle norme di sicurezza può essere regolata da appositi regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo.
 12. Tali attività sono svolte in coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione e non hanno carattere lucrativo.

Articolo 23 – Scuola di Speleologia

1. All'interno del CARS è costituita la Scuola di Speleologia di Altamura, posta sotto il controllo dell'Associazione e regolarmente omologata dalla Società Speleologica Italiana (SSI) e dalla Commissione Nazionale Scuole di Speleologia (CNSS).
2. La Scuola opera applicando i regolamenti della CNSS e osservando le disposizioni dell'Associazione.
3. La Scuola di Speleologia, dotata di proprio logo identificativo, nomina le figure responsabili della direzione e dell'organizzazione dei corsi, ne definisce l'articolazione, i contenuti, le modalità di svolgimento delle lezioni e determina autonomamente l'importo delle quote di partecipazione.
4. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Scuola si avvale di istruttori e aiuto istruttori soci e non soci del CARS e utilizza gratuitamente materiali e attrezzature dell'Associazione.
5. I proventi derivanti dalle attività della Scuola di Speleologia costituiscono entrate dell'Associazione e confluiscono integralmente nel bilancio dell'ente, nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione di cui al D.Lgs. 117/2017.
6. Tali attività sono svolte in coerenza con le finalità istituzionali dell'Associazione e non hanno carattere lucrativo.

Articolo 24 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, lo statuto e i regolamenti della Società Speleologica Italiana, nonché le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Articolo 25 – Conformità al Codice del Terzo Settore

1. Il presente Statuto è conforme al D.Lgs. 117/2017 e alle norme fiscali e amministrative relative agli Enti del Terzo Settore e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
2. Le disposizioni del presente Statuto sono interpretate e applicate in modo coerente con la normativa vigente per gli ETS; ogni clausola incompatibile con eventuali future modifiche di legge si intende automaticamente adeguata alle disposizioni sopravvenute.



Registrazione di Atto Privato

Il 04/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TCF , serie 3 , numero 51

data di stipula: 01/02/2026

ident.vo telematico: TCF26L000051000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CCRGPP85L31A048Q

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

07149820727				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: